



24073-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 27/02/2018

SALVATORE DOVERE  
CARLA MENICHETTI  
ALESSANDRO RANALDI  
LOREDANA MICCICHE'  
MARIAROSARIA BRUNO

- Presidente - Sent. n. sez.  
427/2018  
REGISTRO GENERALE  
N.20062/2017  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato il (omissis)  
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

inoltre:

PROVINCIA DI LECCE

avverso la sentenza del 11/10/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit  del ricorso.

Udito il difensore

Per la parte civile (omissis) e' presente l'avv. (omissis) del  
foro di Roma in sostituzione dell'avv. (omissis), nomina a sostituto  
depositata in udienza, si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

Per (omissis) e' presente l'avv. (omissis)  
chiede l'inammissibilita' o rigetto del ricorso.

del foro di Lecce che

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce pronunciava, in data 11 ottobre 2016, sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod.proc.pen. nei confronti di (omissis), imputato del reato di cui all'art. 589, commi 1, 3 e 4, cod.pen., perché, quale dirigente del servizio viabilità della Provincia di (omissis), nella sua qualità di responsabile dell'ufficio preposto alla gestione e manutenzione della (omissis), in violazione dell'art. 14, c. 1, lett. a), lett. b) e lett. d) e c. 3, cod.strad., non provvedeva alla corretta gestione e manutenzione della strada interessata al sinistro in cui decedevano (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis), omettendo di predisporre lungo il margine destro di una curva destrorsa una adeguata protezione di un albero di ulivo secolare posto alla distanza di 1,5 metri dal ciglio esterno della carreggiata, contro il quale collideva, dopo uno sbandamento, l'autovettura condotta dal (omissis), proveniente dalla corsia opposta, sulla quale viaggiavano anche (omissis) e (omissis).

1.1. Il giudice emetteva sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, argomentando che per ipotizzare la responsabilità omissiva colposa dello (omissis) egli dovesse essere a conoscenza, in forza dei propri compiti e poteri, dell'esistenza di una situazione di rischio legata ad uno specifico tratto stradale, e potesse intervenire per rimuoverla o contenerla. Di ciò, tuttavia, non era stata offerta alcuna prova, laddove invece risultava che il dirigente del settore viabilità avesse compiti direttivi e di organizzazione delle risorse e degli interventi da compiersi, ma che la necessità di tali interventi dovesse essere in primo luogo segnalata dal personale a ciò demandato, ossia i capo cantonieri e gli operai cantonieri alle loro dipendenze.

2. La parte civile costituita (omissis), sorella di (omissis), deceduto in seguito al sinistro, propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo ampio motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen.

3. La ricorrente lamenta, sostanzialmente, violazione della regola di giudizio fissata per l'emissione di sentenza di non luogo a procedere, che può essere pronunciata solamente laddove l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio. Pertanto, la verifica demandata al GUP dovrebbe essere solamente quella relativa alla inutilità o superfluità del dibattimento, attesa la prevedibile impossibilità di un diverso esito nella fase dibattimentale rispetto a quella preprocessuale.

3.1. Nel caso di specie, invece, il giudice era sceso nel merito del giudizio di colpevolezza dell'imputato, ritenendo non provata la colpa del prevenuto e non effettuati accertamenti fondamentali in relazione al nesso causale ed alla velocità del veicolo; tutti accertamenti, sostiene la parte civile, raggiungibili in dibattimento.

3.2. Ancora, deduce la ricorrente che il giudice aveva travisato le consulenze tecniche in atti (allegate al ricorso), tanto quella redatta per il P.M., quanto quella per la parte civile, le quali entrambe evidenzierebbero come il rispetto dell'obbligo di predisporre la protezione, anche con limitato indice di contenimento, per il tratto di strada in questione – doppiamente doveroso data la presenza in curva dell'albero ed il dislivello fra il piano viario e la campagna adiacente – sarebbe servito a far scivolare verso valle, sulla sede stradale, la vettura, riducendo le conseguenze dell'impatto per gli occupanti dell'auto.

4. L'imputato (omissis), a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato rituale ed articolata memoria difensiva.

4.1. Deduce l'imputato che la sentenza era stata emessa all'esito di un'istruttoria esaustiva che aveva permesso di accertare lo stato e la conformazione del luogo e della sede stradale, inclusa la segnaletica ivi presente; nonché la dinamica del sinistro. Inoltre, l'organigramma del servizio mobilità della Provincia di (omissis) attribuiva all'imputato soli compiti direttivi ed organizzativi, senza alcun compito di vigilanza. Né era emersa l'esistenza di precedenti segnalazioni di situazioni di pericolo rispetto al tratto di strada in questione e all'insidia rappresentata dall'albero in prossimità della carreggiata.

4.2. Da tale ampia istruttoria derivava dunque in maniera certa la mancanza di conoscenza da parte dello (omissis) dell'esistenza dell'ipotizzata specifica situazione di rischio, conoscenza che avrebbe costituito il presupposto fattuale dell'attivazione da parte del prevenuto. Tale ricostruzione non avrebbe potuto essere smentita od arricchita in sede dibattimentale, in quanto neppure la parte civile ricorrente era riuscita ad indicare seri elementi di prova in ordine alla conoscenza del pericolo da parte dell'imputato. In più, non era neppure possibile affermare, con probabilità prossima alla certezza, che la predisposizione della barriera di protezione avrebbe evitato il sinistro, non essendo stata neppure acclarata la reale velocità del veicolo condotto dal (omissis).

4.4. Con ulteriori argomentazioni, il prevenuto insiste sul fatto che il comportamento alternativo lecito omesso – ossia la predisposizione di opere protettive lungo la strada – non sarebbe comunque servito ad evitare l'evento, atteso che il rischio concretizzatosi non rientrava fra quelli che la condotta omessa

era preordinata a scongiurare. Non sarebbe stato possibile, infatti, saggiare l'effettiva capacità impeditiva dell'evento delle barriere in questione non potendosi pervenire – come tutti i consulenti tecnici sostengono concordemente – ad accertamento certo circa la velocità effettiva del veicolo al momento del sinistro, dato fondamentale per la ricostruzione del nesso causale. I periti hanno, infatti, potuto calcolare solamente la velocità minima dell'autoveicolo, ossia quella soglia minima di velocità al di sotto della quale il mezzo, per aver perso il controllo, certamente non procedeva, e già assai più sostenuta del massimo consentito, ossia 50 km/h, come opportunamente indicato dalla segnaletica verticale. Le barriere nastriformi, inoltre, sono strutturalmente e funzionalmente preordinate a contenere l'urto e l'espulsione dalla sede stradale dei soli veicoli che circolano sulla stessa corsia fiancheggiata dalla barriera. Di conseguenza, nel caso in esame l'impatto dell'auto contro una barriera posta a protezione dell'opposta corsia di marcia avrebbe determinato verosimilmente la penetrazione delle lame d'acciaio all'interno dell'abitacolo e non già il contenimento dell'urto, come sostenuto dalla ricorrente.

4.5. Infine, l'imputato rimarca il fatto accertato – per il quale il GUP ha trasmesso gli atti alla Procura – dell'avvenuta alterazione dolosa del luogo del sinistro, consistente nella rimozione, dopo l'incidente, dei segnali di limite di velocità di 50 km/h esistenti sul luogo al momento del sinistro.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato, quanto alla ammissibilità del ricorso, che l'odierna ricorrente (omissis), sorella del (omissis), vittima del mortale sinistro stradale, esercita – secondo quanto previsto all'art. 90, comma 3, cod proc pen- le facoltà e i diritti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato. La [REDACTED] può dunque, in qualità di persona offesa costituita parte civile, proporre impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod proc pen.
2. Tanto premesso, è necessario individuare i limiti decisionali della sentenza di non luogo a procedere resa all'esito della udienza preliminare.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con le linee tracciate dalla Corte Costituzionale, hanno affermato che l'art.425 c.p.p., anche dopo le sostanziali modifiche apportate dalla legge n.479 del 1999, non attribuisce al giudice "il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art.425 cod.proc.pen., è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una deliberazione

di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda" (S.U. n.25695 del 29.5.2008, PC in proc D'Eramo, Rv .239701): in altri termini, il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica.

4. Anche successivamente si è quindi ribadito che la previsione di cui all'art.425, comma terzo, cod.proc.pen. – per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo, che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, rivestendo caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili, per cui solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sez.5, n.22864 del 3.6.2009, Rv.24402; Sez.4, n.43483 del 13.11.2009, Rv 245464; Sez.6, n.10849 del 20.3.2012, Rv 252280): il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è dunque l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti (Sez 6, n.33921 del 6.9.2012, Rv. 253127 ). Si è ancora precisato che ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., in presenza di fonti di prova che si prestano ad una alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale e senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, indagini che spettano al giudice naturale (Sez.2, n.45989 del 15.11.2013, Rv. 257309; Sez.6, n.41162 del 3.10.2014, Rv.262109; Sez.6, n.6765 del 12.2.2014, Rv.288806), essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate.
5. Consegua a quanto detto che il compito devoluto a questa Corte è quello di verificare se siano stati o meno rispettati i limiti cognitivi connotati al rito nel quale la sentenza è stata adottata, limiti che, dalla lettura della sentenza impugnata, appaiono all'evidenza travalicati.
6. La pronuncia impugnata ha escluso la responsabilità colposa omissiva del dirigente della Provincia affermando che quest'ultimo dovesse avere conoscenza della specifica situazione di rischio ed aggiungendo che di detta conoscenza non era stata offerta

alcuna prova. Inoltre, quanto alla concreta efficacia della condotta doverosa omessa in termini di evitabilità dell'evento, l'impugnata pronuncia argomenta che vi sarebbe una " apparente non esaustività della prova sul punto, in quanto la velocità dell'autovettura non è stata accertata con certezza ed è probabile che fosse tale da superare la capacità di resistenza dei presidi indicati dal consulente tecnico". Così decidendo, il giudice ha operato una chiara valutazione di merito in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché l'apprezzamento critico di sufficienza degli elementi probatori, secondo il dato letterale del terzo comma dell'art. 425 cod. proc. pen. è sempre e comunque diretto a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, la sostenibilità dell'accusa in giudizio (Sez. Un, n.25695 del 29.5.2008, cit). Il Gup ha invece operato valutazioni di tipo sostanziale e ha esaminato, nel merito, il materiale probatorio, compiendo un giudizio spettante al giudice naturale, peraltro con affermazioni non ancorate allo specifico esame degli elementi acquisiti nei consentiti termini probabilistici di idoneità al positivo sviluppo del vaglio dibattimentale.

7. Di qui l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

PQM

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Loredana Micciché



Il Presidente

Salvatore Dovere



Depositata in Cancelleria

Oggi.

29 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Patrizia Ciorra



